

## Fatto e diritto

1. Va premesso in fatto che:

1.1. Renato Tramontano ed Anna Parisi si opposero, all'udienza del 13.6.05, alle espropriazioni immobiliari riunite nn. 71/94 e 82/94 r.g.e., intentate ai loro danni, rispettivamente, dalla Banca Commerciale e dalla Banca Nazionale del Lavoro, la seconda delle quali riunita alla prima e nelle quali erano intervenuti, rispettivamente, il Condominio SEM II, la Telecom Italia spa e la Banca di Roma spa; dedussero, in particolare, l'inesistenza del titolo esecutivo azionato dalla B.N.L., per gravi carenze nella notificazione del decreto ingiuntivo in cui esso consisteva, con conseguente illegittimità e nullità di tutti gli atti di esecuzione, nonché la sopravvenuta carenza di legittimazione della Banca Commerciale, avendo questa ceduto il credito a tale Cofactor, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi alla cessione del 23.5.00;

1.2. con sentenza n. 1017 del 27.6.06, il tribunale di Larino dichiarò, per i riscontrati vizi della notifica del decreto ingiuntivo costituente titolo esecutivo, l'inesistenza del diritto della B.N.L. a procedere esecutivamente, ma - soltanto in motivazione - respinse le doglianze relative all'altra pignorante Banca Commerciale (poi Banca Intesa spa) e compensò le spese di giudizio "considerato l'esito globale della lite";

1.3. per la cassazione di tale sentenza ricorrono, affidandosi a due motivi, il Tramontano e la Parisi; resistono, con separati controricorsi, la Telecom Italia

spa e la Capitalia (quale succeditrice della Banca di Roma spa), la quale ultima deposita altresì memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.; perviene poi comunicazione dell'avvocato che in ricorso è indicato dai ricorrenti come domiciliatario e che in tale qualità ha ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza pubblica del dì 8.1.13, con il quale egli nega tale qualità, sicché la notifica dell'avviso di fissazione è avvenuta altresì sia a mezzo fax, sia presso la cancelleria di questa Corte Suprema.

2. Va poi rilevato che:

2.1. i ricorrenti formulano due motivi e:

2.1.1. rubricano il primo «Errore in procedendo ex 360 n. 4) c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su espresse domande formulate in prime cure dalle odierne parti ricorrenti volte ad ottenere, in conseguenza dell'inesistenza in capo alla Banca Nazionale del Lavoro spa del diritto ad agire in esecuzione forzata, una declaratoria di illegittimità e nullità di tutti gli atti posti in essere dalla stessa banca a partire dai suoi atti di precetto e pignoramento immobiliare e degli atti a questi successivi e consequenziali, ivi compresa la eventuale produzione ipo-catastale e delle mappe censuarie e di tutta la documentazione ex art. 567, comma 2, c.p.c., nonché la condanna dello stesso istituto di credito al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 2, c.p.c.»; e concludono con un molteplice quesito di diritto (che pare, *prima facie*, rispettare i rigorosi requisiti posti dall'art. 366-bis cod. proc. civ., norma ancora applicabile *ratione temporis* e nella giurisprudenza elaborata sul punto

da questa Corte), prospettando infine la questione del travolgimento di interventi ed atti del procedimento esecutivo all'esito della caducazione del titolo del precedente;

2.1.2. con il secondo - rubricato «Omessa e, comunque, illogica motivazione in relazione alla compensazione delle spese di giudizio disposta dal Tribunale "considerato l'esito globale della lite"» - si dolgono dell'inidoneità, alla stregua del testo applicabile *ratione temporis* dell'art. 92 cod. proc. civ., dei giusti motivi in concreto posti dalla gravata sentenza a fondamento della disposta compensazione, oltretutto in considerazione della totale soccombenza della precedente costituita;

2.2. dei controricorrenti, tanto la Capitalia spa che la Telecom Italia spa ribattono, preliminarmente, che decisiva circostanza da considerare è la riunione dei procedimenti esecutivi seguiti a due distinti pignoramenti, uno dei quali ritenuto valido dal giudice nella gravata sentenza.

3. È, a questo punto, preliminarmente doveroso rilevare, in punto di diritto, che l'oggetto della controversia consiste nell'individuazione degli **effetti della caducazione del titolo esecutivo, in capo al creditore precedente, sul processo esecutivo in presenza di pignoramenti riuniti e di interventi titolati**: tanto si evince dalla formulazione testuale dell'ultimo dei quesiti di diritto a sostegno del primo motivo, benché quest'ultimo investa in apparenza la sola omissione di pronuncia sulla medesima questione. Se tanto è vero, però:

3.1. da un lato:

3.1.2. la gravata sentenza, pur mancando formalmente di pronunciarsi sulla domanda di declaratoria di nullità di tutti gli atti esecutivi posti in essere dal creditore di cui sia stata riconosciuta l'inesistenza del diritto di procedere esecutivamente, ha al contempo rigettato l'altra doglianza dei debitori esecutati, sul venir meno di analogo diritto anche in capo all'altro pignorante;

3.1.2. in un contesto, chiaramente prospettato nella decisione, di riunione di pignoramenti, il successivo riconoscimento della fondatezza delle doglianze avverso il primo e dell'infondatezza delle doglianze avverso l'altro, pur in mancanza di un'esplicita pronuncia sulle domande di nullità degli atti del processo esecutivo, comporta evidentemente, benché in effetti solo per implicito, una valutazione di sufficienza ed idoneità della validità del pignoramento riunito a fondare la ritualità e la validità di quegli atti e, quindi, di infondatezza della domanda relativa a quest'ultimo aspetto;

3.1.3. integrando tale valutazione un'implicita pronuncia di rigetto, è escluso il vizio di omissione di pronuncia: è noto infatti che, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la

pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (tra le altre: Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 10 maggio 2007, n. 10696; Cass. 21 luglio 2006, n. 16788);

3.2. d'altro lato:

3.2.1. è ormai consolidato il principio, nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, per il quale, in caso di nullità della sentenza o del procedimento (tra cui l'omessa pronuncia), condivisibili esigenze di economia processuale impongono un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., tanto da evitare la cassazione con rinvio quando la pretesa, sulla quale si riscontri mancare la pronuncia, avrebbe dovuto essere rigettata o potuto comunque decisa nel merito, purché - beninteso - senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto (Cass. 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass. 3 marzo 2011, n. 5139; Cass. 25 novembre 2011, n. 24914; Cass. 14 giugno 2012, n. 9735; Cass., ord. 27 giugno 2012, n. 10747; *argum. ex* Cass. Sez. Un., 31 luglio 2012, n. 13617);

3.2.2. pertanto, perfino qualora non si volesse riscontrare una pronuncia implicita di rigetto della domanda di declaratoria di nullità degli atti del procedimento esecutivo, questa, involgendo questione di mero diritto, dovrebbe essere affrontata con decisione nel merito da parte di questa Corte di legittimità;

3.3. analogamente, pure sulla domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. si può ritenere

formulata una implicita pronuncia di rigetto, desumendosene le ragioni dal fatto che è stata disposta la compensazione, secondo un orientamento di questa Corte (negli esatti termini: Cass. 30 marzo 2000, n. 3876), dal quale il Collegio non ritiene di discostarsi;

3.4. sgombrato il campo dalle doglianze di formale omissione di pronuncia, restano da esaminare quella sulla correttezza della disposta compensazione delle spese (di cui al secondo motivo di doglianza, potendo superarsi i dubbi sull'ammissibilità in relazione al disposto dell'art. 366-bis cod. proc. civ.) e, soprattutto ed in via preliminare (oltre che logicamente pregiudiziale, tanto che l'esame dell'altra va necessariamente posposto alla risoluzione di questa) quella della sorte del processo esecutivo, in presenza di pignoramenti riuniti e di interventi titolati, in caso di caducazione (con efficacia *ex tunc*) del titolo del creditore precedente.

4. Al riguardo:

4.1. è ben consapevole il Collegio del fatto che, sul punto, è intervenuta la sentenza 13 febbraio 2009, n. 3531, di questa Corte, in forza della quale ed in argomentata continuità con un pregresso orientamento interpretativo (ivi indicato con riferimento a Cass. 985 del 2005, 11904 del 2004 e 5192 del 1999, nonché in escluso contrasto con Cass. 28 gennaio 1978, n. 427), per quel che qui interessa si è statuito che:

- in tema di esecuzione forzata (ma con riferimento a fattispecie anteriore alle riforme del 2006), i creditori muniti di titolo esecutivo hanno la facoltà di scelta tra

l'intervento nel processo già instaurato per iniziativa di altro creditore e l'effettuazione di un nuovo pignoramento del medesimo bene;

- nel secondo caso, il pignoramento autonomamente eseguito ha un effetto indipendente da quello che lo ha preceduto, nonché quello di un intervento nel processo iniziato con il primo pignoramento;

- sicché, proprio in base al principio di autonomia dei singoli pignoramenti di cui all'art. 493 cod. proc. civ., se da un lato il titolo esecutivo consente all'intervenuto di sopperire anche all'eventuale inerzia del creditore precedente, dall'altro lato, tuttavia, la caducazione del pignoramento iniziale del creditore precedente, qualora non sia stato "integrato" da pignoramenti successivi, travolge ogni intervento, titolato o meno;

4.2. e tuttavia ritiene il Collegio:

- che la problematica coinvolta attenga alla struttura stesso del processo esecutivo individuale, quale deve ricostruirsi all'esito dell'evoluzione del quadro normativo e soprattutto delle riforme del 2006, che la richiamata pronuncia del 2009 non poteva prendere in considerazione, per essere la fattispecie al suo esame ad esse anteriore;

- che è certo indubbia la rilevanza della questione, evidenziata dall'ampio dibattito suscitato in dottrina (con prevalenti accenti critici) e nella giurisprudenza di merito (con pronunzie di senso in prevalenza contrastante) dalla ripetuta Cass. 3531 del 2009;

- che pure sarebbe possibile fin d'ora pervenire, sulla base di un riesame critico dei presupposti del richiamato

precedente ed alla stregua di un'interpretazione evolutiva e di sistema dei principi fondamentali del novellato processo esecutivo, ad una conclusione ermeneutica più coerente con la funzione attuale di questo;

- che, allora, non solo per il contrasto che potrebbe derivarne con l'autorevole precedente richiamato, ma soprattutto per la delicatezza delle ricadute di tale conclusione, suscettibili di influenzare sensibilmente future opzioni ricostruttive dei singoli istituti e del processo esecutivo in generale, la soluzione processualmente più corretta si presenta la rimessione della questione, da qualificarsi come questione di massima di particolare importanza e sulla quale pare opportuno l'esercizio della funzione nomofilattica loro demandata, alle Sezioni Unite di questa Corte.

5. Deve premettersi, in punto di diritto:

5.1. che, nella fattispecie, è assolutamente pacifica la sussistenza di altro (benché anteriore, ma avente ad oggetto un compendio più limitato, siccome non esteso anche ad una pertinenza) pignoramento, riunito a quello per il quale si è dichiarato venuto meno il titolo esecutivo: poiché una tale circostanza il richiamato arresto riterrebbe sufficiente per escludere il travolgimento della ritualità degli atti del processo esecutivo in presenza di atti di intervento, il richiamato precedente potrebbe apparire idoneo a fondare di per sé solo e senz'altro approfondimento il rigetto nel merito della pretesa degli esecutati;



5.2. che, però, è proprio il richiamato precedente a suscitare perplessità, sicché pare impossibile risolvere la questione alla sua stregua: da un lato, perché postulare l'operatività della clausola di eccezione appena riferita lo convaliderebbe *a contrario*; dall'altro lato, perché esso stesso, a ben guardare, potrebbe non giustificare la soluzione postulata, quale eccezione alla regola altrimenti enunciata, per il caso di pignoramento successivo;

5.3. che, infatti:

- in primo luogo, un coerente e rigoroso sviluppo degli stessi presupposti del richiamato precedente non consentirebbe di sostenere la conclusione, che quello predica per il caso di pignoramenti riuniti, di "non travolgimento" in ipotesi di caducazione del titolo del primo pignoramento;

- in secondo luogo e soprattutto, potrebbero rinvenirsi ampi spazi di verifica delle ricostruzioni teoriche della struttura del processo esecutivo civile individuale o singolare in presenza di più creditori concorrenti, alla stregua degli obiettivi delle richiamate riforme e, in ultima analisi, dell'esigenza (del recupero) di efficienza della giurisdizione, da estendersi di certo anche alla giurisdizione esecutiva (sebbene complementare di quella cognitiva: su quest'ultimo punto, per tutte, v. Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850, anche per riferimenti).

6. Quanto al primo profilo:

6.1. va preliminarmente ricordato che la richiamata Cass. 3531 del 2009:

6.1.1. fonda le sue conclusioni sulla considerazione dell'istituto del pignoramento successivo di cui all'art. 493 cod. proc. civ., ritenendo indispensabile, al fine di garantirne la giustificazione, che essa non si riduca ad un'ovvia esigenza processuale di accorpamento in unico processo, ma costituisca anzi l'unico presupposto di uno specifico effetto cautelare in favore di chi vi procede, in significativa aggiunta e differenziazione rispetto all'intervento titolato: tanto che quest'ultimo solo in via di eccezione fonderebbe i peculiari poteri d'impulso processuale, con l'abilitazione a compiere singoli atti nell'inerzia del precedente e ad interloquire in modo vincolante all'atto della rinuncia;

6.1.2. a tale conclusione essa giunge pur ammettendo che la soluzione di consentire agli interventori titolati di proseguire l'azione esecutiva nel medesimo processo benché il titolo esecutivo del creditore precedente sia venuto meno risponde "all'esigenza di garantire una più celere ed economica celebrazione del giudizio (dacché l'azione esecutiva dell'interveniente, paralizzata dalla caducazione del titolo originario, sarà successivamente esercitata in via principale mediante un pignoramento successivo)" e garantisce "la concorsualità delle esecuzioni individuali (indiscutibile *ratio generalis* dell'art. 2741 c.c.)";

6.1.3. postula, in definitiva, il gravoso trasferimento al creditore del rischio dell'opzione per il meno impegnativo strumento processuale dell'intervento: con la verosimile conseguenza dell'indispensabilità, per il creditore, di adottare in via generalizzata le più onerose

forme del pignoramento ulteriore; infatti, tale scelta risulta intuitivamente preferibile a scanso di sorprese o di equivoci, altamente probabili per la non agevole, né soddisfacente conoscibilità dei difetti dei presupposti soggettivi dell'azione esecutiva altrui e la tendenziale aleatorietà di giudizi formulati dall'esterno; sicché apparirebbe, in altri termini, il miglior partito possibile l'equazione tra ciascun credito titolato ed un distinto pignoramento a sé stante, con una serie di conseguenze notevolissime: la sostanziale vanificazione dell'utilità dell'istituto medesimo dell'intervento; la proliferazione incontrollata del numero delle procedure esecutive individuali, tutte in via principale; effetti perversi non solo per l'amministrazione della Giustizia, ma soprattutto per il debitore esecutato, che si vedrebbe esposto alla lievitazione in progressione aritmetica dei costi delle moltiplicate procedure, i quali alla fine ritornerebbero pur sempre a suo danno, in quanto diminuiscono la somma ricavata destinabile all'effettivo soddisfacimento del capitale e degli accessori originari;

6.2. va poi ricordato che le critiche mosse alla detta pronuncia:

6.2.1. partono dalla contestazione della congruenza dei richiami giurisprudenziali operati;

6.2.2. si articolano, tra l'altro, sulla necessità di distinguere tra invalidità originaria o intrinseca del pignoramento ed invalidità derivante da sopravvenuta caducazione del titolo, la quale sola lascerebbe intatta la

validità degli atti processuali al momento in cui furono compiuti);

6.2.3. si incentrano poi sull'autonomia dei poteri processuali dei creditori intervenuti titolati (talora proprio negando il carattere eccezionale delle norme invocate a riscontro dell'opposta tesi da Cass. 3531 del 2009);

6.2.4. giungono a postulare un più complessivo discorso sistematico sulle vicende del titolo esecutivo e sui loro effetti sul processo esecutivo: ripensando talvolta perfino principi tradizionali, come quello *nulla executio sine titulo* (per giustificare, in caso di caducazione con efficacia retroattiva del titolo, la persistenza di una valida esecuzione in un intervallo in cui esso è venuto a mancare), oppure limitando da un punto di vista soggettivo la portata dell'art. 336 cod. proc. civ. in tema di effetto espansivo dell'accoglimento dell'impugnazione;

6.3. osserva, poi, il Collegio che:

6.3.1. il risalto così attribuito - dalla richiamata Cass. 3531 del 2009 - all'autonomia di un pignoramento separato - sostanzialmente imposto a qualunque creditore titolato per evitare il rischio dell'estensione del travolgimento del titolo del precedente - parrebbe non tenere in adeguata considerazione che proprio una tale autonomia dei pignoramenti riuniti, nei sensi ivi predicati (e che rispondono al consolidato principio riaffermato, anche per i processi esecutivi, fin da Cass. 16 luglio 1962, n. 1888, o da Cass. Sez. Un., 24 febbraio 1973, n. 548, via via fino a Cass., ord. 27 maggio 2011, n. 11885),

se rende immuni i pignoranti ulteriori dalla vicenda negativa della caducazione del titolo del pignorante principale, li dovrebbe poi lasciare insensibili anche all'effetto positivo della riunione, cioè all'estensione delle favorevoli conseguenze delle attività che quello ha invalidamente posto in essere, se non compiute e ripetute, stavolta validamente, anche da loro stessi: potendo risultare tralaticia, ma non convincentemente dimostrata in dottrina (e comunque non idoneamente sviluppata in giurisprudenza) almeno per il processo esecutivo, la tesi per la quale la riunione giova, ma non nuoce ai soggetti dei processi tra loro riuniti;

5.3.2. e così l'opzione ricostruttiva di Cass. 3531 del 2009 sulla perfetta autonomia dei procedimenti riuniti correrebbe il rischio, se rigorosamente applicata, di travolgere comunque anche i pignoranti ulteriori, che non avessero compiuto a loro volta, quali validi titolari di un diritto di agire esecutivamente, i singoli atti del procedimento: con la qual cosa verrebbe meno proprio lo specifico effetto cautelare ivi riconosciuto all'art. 493 cod. proc. civ. quale *ratio* giustificatrice della sua formulazione (e presupposto della predicata radicale differenziazione di disciplina tra pignoranti successivi ed interventori titolati), di fruizione, da parte del pignorante successivo, degli effetti favorevoli degli atti del processo esecutivo già da altri compiuti.

7. Anche per evitare tale effetto perverso, di radicale vanificazione dell'utilità, per il creditore munito di titolo, non solo dell'intervento, ma pure del pignoramento

successivo, pare al Collegio allora possibile ipotizzarsi che, alla stregua delle riforme del 2006 (che, ripetesi, la più volte richiamata Cass. 3531 del 2009 non ha potuto prendere in esame per essere riferita la fattispecie al suo esame a tempo anteriore alla sua applicabilità), la partecipazione al processo esecutivo e *latere creditoris* sia stata modificata in termini tali da consentire una diversa ricostruzione del processo esecutivo individuale o singolare:

7.1. al riguardo, non pare implausibile argomentare che la *ratio* del riformatore del 2006, di recupero dell'efficienza del processo esecutivo individuale civile, abbia sorretto la scelta cruciale di una selezione a monte di esso dei soggetti abilitati a prendervi parte, trasferendo nella sede cognitiva ogni questione sulla sussistenza delle relative condizioni dell'azione esecutiva (e, per inciso, introducendo parentesi cognitive soltanto sommarie affidate al giudice dell'esecuzione nel corso del processo esecutivo, con una tendenza confermata dalla recentissima modifica dell'art. 549 cod. proc. civ., di cui all'art. 1, comma 20<sup>n.4)</sup>, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), al contempo - in via di contrappeso - ampliando notevolmente il catalogo dei titoli esecutivi, pure stragiudiziali;

7.2 in tal modo, i soggetti che, dal lato attivo, prendono parte a detto processo davvero potrebbero ritenersi *in toto* tra loro equiparati, siccome tutti muniti di titolo esecutivo: con la sola - ormai definibile come marginale - eccezione dei creditori non titolati, i quali

potranno conseguire quanto reclamato, per di più solo all'esito della fase di distribuzione, soltanto se il debitore abbia riconosciuto il loro credito, o, altrimenti, se si siano muniti nel frattempo di titolo esecutivo;

7.3. con la sola appena detta eccezione, ogni ipotesi di intervento potrebbe dirsi allora titolata e, di conseguenza, qualificata dal legislatore come autonoma azione di espropriazione, secondo una consolidata definizione dottrinale (che riservava il rango di azione meramente soddisfattiva agli interventi non titolati), azione pacificamente ritenuta dal contenuto identico a quella concessa al creditore pignorante ed attributiva delle medesime facoltà e poteri riconosciuti a quest'ultimo;

7.4. e si potrebbe sostenere pertanto che, nel processo esecutivo individuale con concorso di creditori, una pluralità di azioni di pari contenuto ed implicanti identiche facoltà dovrebbe oggi comportare la rilevanza meramente oggettiva delle attività processuali di volta in volta dispiegate per l'impulso e lo sviluppo del processo, con totale indifferenza di quale, tra tutti i soggetti parimenti abilitati - in quanto muniti di titolo esecutivo - a svolgerla, l'abbia in concreto posta in essere, purché, al momento in cui essa è stata espletata, uno di costoro fosse munito di titolo esecutivo;

7.5. e sembra sussistano le condizioni per sostenere che tale soggettiva indifferenza sia in grado di fondare la possibilità di ritenere collettivamente imputati, a ciascuno di coloro che in concreto svolge una simile azione

di pari contenuto e poteri, sia l'attività compiuta che gli effetti derivati dai singoli atti: da un lato, infatti, ognuno di loro sopprimerrebbe con la propria legittimazione a dare corso all'azione esecutiva ad eventuali deficienze di quella degli altri e, dall'altro lato, tutti costoro fruirebbero degli effetti favorevoli dell'attività compiuta da uno qualunque degli altri, effetti i quali si oggettivizzerebbero e consoliderebbero in favore di tutti i partecipanti alla procedura;

7.6. sicché, in ulteriore sviluppo della premessa, la validità della soggezione del debitore al processo esecutivo dipenderebbe allora dalla persistenza, al momento del compimento di ciascun atto di impulso necessario e di sviluppo del processo stesso, di un creditore munito di titolo esecutivo, anche se diverso dal precedente: in tal modo, sotto il profilo della legittimazione dell'agente l'atto del processo sarebbe - in applicazione del principio *tempus regit actum*, in quanto tale non inficiato dalla successiva caducazione del titolo legittimante il potere dell'agente - valido di per sé, perché l'esecuzione sarebbe, in quel momento, sorretta o giustificata dalla persistenza del titolo in capo ad uno qualunque dei soggetti che, in quel medesimo tempo, avrebbe potuto indifferentemente e legittimamente compierlo;

7.7. su questa medesima premessa, potrebbe mantenere un senso anche la conclusione della diversità di funzione dell'istituto del pignoramento successivo od ulteriore, di cui all'art. 493 cod. proc. civ.: il quale sopprimerrebbe appunto alla necessità di dar corso ad un processo



esecutivo scevro da quei vizi formali o intrinseci del precedente pignoramento, diversi dai profili meramente soggettivi (e *latere creditoris*) appena esaminati, i quali, afferendo all'atto in sé, da un lato sarebbero immediatamente riconoscibili (tanto che ignorarli integrerebbe o un'inescusabile negligenza, o una cosciente assunzione del rischio delle conseguenze ad opera del creditore non pignorante) e dall'altro lato propagherebbero irrimediabilmente la loro intrinseca invalidità a tutti gli atti dipendenti, in applicazione del principio generale dell'art. 159 cod. proc. civ.; sicché, in tali casi, solo in dipendenza di un pignoramento successivo od ulteriore che fosse valido il processo esecutivo potrebbe proseguire, ricollegandosi a questo e non al primo, intrinsecamente invalido, la validità degli atti in esso compiuti successivamente;

7.8. e solo nei casi in cui l'invalidità del primo pignoramento, perché soggettiva e soprattutto non apparente o sopravvenuta, non fosse in grado di travolgere gli atti successivi compiuti quando nel processo vi era almeno un creditore titolato, la funzione dell'art. 493 cod. proc. civ. si ridurrebbe alla più modesta, per quanto ovvia, sottolineatura della necessità di un accorpamento in unico procedimento: che pure, per la verità, potrebbe di per sé sola giustificare la norma, quale opportuna precisazione ordinatoria; anche in tali casi restando comunque salva l'opzione, per ciascun creditore titolato diverso dal pignorante, tra pignoramento ulteriore e mero intervento (titolato), dipendendo quella da mere valutazioni di

opportunità o di convenienza dei relativi ben diversi impieghi di energie e risorse processuali.

8. Così rimosso, sulla base dell'interpretazione della struttura del processo come modificata dalle riforme del 2006, l'ostacolo - ritenuto dirimente dalla più volte richiamata Cass. 3531 del 2009, che di quelle riforme non poteva tener conto - della necessità di garantire un senso all'istituto del pignoramento successivo od ulteriore, pare al Collegio possibile prospettare la conclusione della **insensibilità del processo esecutivo individuale, cui partecipino più creditori concorrenti, alle vicende relative al titolo invocato dal precedente, a maggior ragione in caso di pignoramento successivo od ulteriore poi riunito, purché il titolo esecutivo azionato da almeno un altro di loro abbia mantenuto integra la sua efficacia.**

9. Tale conclusione:

9.1. da un lato, risponderebbe anche alle esigenze messe in luce dalla più volte citata Cass. 3531 del 2009, di "garantire una più celere ed economica celebrazione del giudizio (dacché l'azione esecutiva dell'interveniente, paralizzata dalla caducazione del titolo originario, sarà successivamente esercitata in via principale mediante un pignoramento successivo) e garantisca la concorsualità delle esecuzioni individuali (indiscutibile *ratio generalis* dell'art. 2741 c.c.)";

9.2. dall'altro lato, risponderebbe all'esigenza di garantire l'unitarietà del processo esecutivo - con inevitabili benefici in tema di effettività della *par condicio creditorum* - in presenza di più creditori

concorrenti titolati, in tempi ragionevoli e con un'evidente razionalizzazione dell'impiego di energie e risorse processuali, a vantaggio di creditori e debitore, in aderenza al principio di economia processuale:

9.2.1. un tale principio pare ormai saldamente fondato, nonostante l'altro appaia riferito esclusivamente al fattore cronologico, su quello della ragionevole durata del processo (rafforzato adesso dalla sua previsione nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, adottata a Nizza il 7.12.00 e confermata con adattamenti a Strasburgo il 12.12.07, poi pubblicata, in versione consolidata, sulla G.U. dell'Unione Europea del 30 marzo 2010, n. C83, pagg. 389 ss., efficace dalla data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona - ratificato in Italia con L. 2 agosto 2008, n. 130 - avutasi, com'è noto, in data 1.12.09);

9.2.2. invero, il rango di detto principio impone una lettura costituzionalmente orientata della disciplina processuale ed in particolare di tutte le norme che in concreto ne regolano le scansioni temporali e gli snodi procedurali;

9.2.3. sicché esso finisce con l'operare anche, per quel che qui interessa, non solo come vincolo nell'attività legislativa, ma pure come fondamentale criterio-guida e parametro di interpretazione delle norme e di orientamento per il giudice, nell'esercizio dei suoi rafforzati poteri di direzione, formale o materiale, che tendono alla concentrazione ed all'accelerazione del processo;

9.2.4. e tanto perché, in definitiva, il principio in esame impone alle parti ed al singolo giudice, con interpretazione costituzionalmente orientata delle singole norme processuali, l'applicazione di queste nel modo più ampio, consentito naturalmente dalla lettera e dalla *ratio* di ognuna, idoneo a fare raggiungere al processo un utile risultato nel più breve tempo possibile;

9.2.5. non è più nuova, del resto, nemmeno nella giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte la constatazione - da un lato - dell'affievolimento dell'idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, nonché - dall'altro lato - della simmetrica emersione dell'esigenza di sburocratizzare la giustizia e di valorizzare il conseguimento tempestivo del risultato cui il cittadino mira; insomma, la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo impone all'interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo, per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico concettuale, ma anche e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione del detto obiettivo costituzionale (Cass. sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883, Cass. sez. un., 28 febbraio 2007, n. 4636).

10. In definitiva, stima il Collegio ricorrere le condizioni per la rimessione degli atti al Primo Presidente, affinché valuti l'opportunità di assegnare la


trattazione del ricorso alle Sezioni unite, in relazione all'interesse alla risoluzione della esposta questione di massima, che può qualificarsi di particolare importanza.

**P. Q. M.**


La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ., comma secondo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addì 8 gennaio 2013.

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, **30 GEN. 2013.**



Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA

